

STATUTO CAPO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Con l'intento di offrire ai dirigenti rappresentati da Manageritalia, alle imprese rappresentate da Confcommercio Imprese per l'Italia e a quelle che, in base alle norme del contratto nazionale di categoria, aderiscono alle attività dell'Associazione, l'opportunità di condividere un'esperienza culturale e professionale nell'ambito della gestione d'impresa e, più in generale, della formazione e riqualificazione professionale di soggetti che ricoprono un ruolo manageriale nel settore terziario, è costituito il

"CENTRO DI FORMAZIONE MANAGEMENT DEL TERZIARIO (CFMT)"

come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto fra Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia il 19 marzo 1992.

Il CENTRO DI FORMAZIONE MANAGEMENT DEL TERZIARIO (CFMT) ha natura giuridica di Associazione.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Sono Soci fondatori dell'Associazione le sottoindicate organizzazioni che hanno stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 19 marzo 1992 per i dirigenti di aziende commerciali: la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (ora Confcommercio Imprese per l'Italia) e la Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato e di categorie a esse assimilabili (ora Manageritalia).

L'Associazione ha carattere paritetico fra Confcommercio Imprese per l'Italia, da una parte, e Manageritalia dall'altra, e in seno agli organi associativi è assicurata la stessa rappresentanza paritetica delle parti sopraindicate.

ART. 2 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI E DISCIPLINA NUOVI CCNL

Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia possono unanimemente decidere l'ammissione di altri Soci. Confcommercio Imprese per l'Italia recepirà la rappresentatività dei nuovi Soci di parte imprenditoriale, Manageritalia quella dei nuovi Soci di parte dirigenziale.

L'ammissione di nuovi Soci, limitata alle sole organizzazioni sindacali di categoria, sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Ogni nuovo Socio assume la veste di Socio Aggregato.

L'Assemblea, in relazione all'ammissione di nuovi Soci, potrà modificare la composizione degli organi di amministrazione.

Nel rispetto del carattere paritetico dell'Associazione, i nuovi Soci potranno essere rappresentati negli organi di amministrazione nell'ambito della quota assegnata alla parte datoriale, per i nuovi Soci rappresentativi dell'imprenditoria, e a quella assegnata alla parte dei dirigenti, per i nuovi Soci

rappresentativi di questa categoria.

Le generalità, il domicilio e ogni altra informazione riguardante i Soci necessaria od opportuna per la corretta gestione della vita associativa vengono registrate in apposito Libro, istituito e conservato a cura del Consiglio di Amministrazione.

È prevista l'intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.

Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia deliberano, inoltre, in merito all'ammissione di nuovi CCNL, sottoscritti da un solo Socio Fondatore con terze parti e/o sottoscritti da altre Associazioni di rappresentanza, che prevedano l'obbligatorietà dei versamenti all'Associazione.

ART. 3 - SEDE

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Milano, all'indirizzo della sede individuata, con propria deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione e resa pubblica sul sito internet dell'associazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere altresì istituite sedi operative secondarie nel territorio nazionale.

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue la finalità di promuovere la condivisione di un'esperienza culturale e professionale nell'ambito della gestione d'impresa e, più in generale, della formazione e aggiornamento professionale di dirigenti che ricoprono un ruolo manageriale nel settore terziario della Distribuzione e dei Servizi, dell'Autotrasporto merci e Spedizioni, della Logistica e Magazzini generali, delle Agenzie Marittime, delle Aziende Alberghiere, delle Catene Alberghiere, promuovendo incontri e dibattiti in campo culturale, socio-economico e scientifico, nonché un costante aggiornamento professionale attraverso la realizzazione di corsi, convegni, eventi e altre manifestazioni, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, gratuitamente o verso corrispettivi comunque non eccedenti i costi di diretta imputazione, rimanendo espressamente escluse iniziative di carattere imprenditoriale o, più in generale, commerciale. A tal fine e con le limitazioni da ultimo delineate, l'ente può, quindi, a titolo meramente esemplificativo:

a) progettare, organizzare e realizzare corsi, convegni, seminari e altre iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate allo sviluppo della professionalità dei dirigenti delle imprese che applicano i CCNL che prevedono l'obbligatorietà del versamento all'Associazione e ammessi dai Soci Fondatori; il tutto in coordinazione con le regole contenute nel Regolamento relativo alla fruizione dei servizi formativi erogati dall'Associazione.

Tali iniziative possono essere realizzate sia con i sistemi tradizionali della docenza in aula, che con sistemi "a distan-

za", mediante l'impiego di tecniche multimediali di comunicazione audiovisiva, informatica e telematica;

b) intraprendere iniziative volte a dare attuazione alle previsioni definite nei contratti collettivi di riferimento;

c) intraprendere iniziative volte a sostenere le imprese del settore terziario della Distribuzione e dei Servizi, dell'Autotrasporto merci e Spedizioni, della Logistica e Magazzini generali, delle Agenzie Marittime, delle Aziende Alberghiere, delle Catene Alberghiere, ovvero i rispettivi dirigenti, attualmente o precedentemente occupati nel medesimo settore, con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti dagli Accordi quadro stipulati tra i Soci. Tali iniziative possono concretizzarsi, oltre che nelle attività elencate nel paragrafo 4, lett. a), del presente Statuto, anche nell'erogazione di contributi - in denaro o in natura - a beneficio sia delle imprese, che dei dirigenti, che partecipino alle suddette iniziative;

d) svolgere attività di studio, ricerca e documentazione in collegamento con l'attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione, diffondendone i risultati mediante pubblicazioni;

e) collaborare organicamente con Associazioni, Enti, Istituti e Società, sia italiani che stranieri, aventi finalità analoghe.

L'Associazione provvede, altresì, alla riscossione del contributo di adesione contrattuale di competenza delle Organizzazioni stipulanti il CCNL, ricompreso nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.

ART. 5 - IMPRESE E DIRIGENTI

Sono iscritti all'Associazione i dirigenti a cui si applicano i contratti collettivi di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, iscritti all'Associazione, in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, i dirigenti dei contratti collettivi in questione già iscritti e titolari di pensione, nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché i dirigenti in mobilità.

L'iscrizione all'Associazione cessa con il venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.

I soggetti disciplinati dal presente articolo assumo la veste di Affiliati. In caso di perdita della qualifica di Affiliato le posizioni in essere verranno disciplinate nel Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione degli Affiliati, sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di cui all'art. 4 e sulla base del Regolamento.

Le imprese che applicano i contratti collettivi di riferimento sono tenute ad effettuare all'Associazione i versamenti dei contributi per i loro dirigenti sulla base delle disposizioni

dei CCNL stessi.

CAPO II
ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche relative al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, al Presidente, al Vice-Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti hanno durata di 3 (tre) esercizi finanziari e sono riconfermabili.

La funzione di componente del Consiglio di Amministrazione ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal Socio che l'aveva espressa. In tal caso, il Socio che aveva effettuato la designazione e che l'ha successivamente revocata, provvede a una nuova designazione.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e Soci Aggregati dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del conto preventivo, mediante apposito "avviso" contenente il luogo, la data, l'ora e l'oggetto delle deliberazioni proposte, in prima ed, eventualmente, anche in seconda e terza convocazione, alternativamente a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o ordinaria, ovvero ogni altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto ricevimento da parte dei Soci al recapito da ciascuno di essi comunicato all'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea potrà tenersi anche in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate o delegate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare, ricevere e trasmettere la documentazione.

Verificandosi tali requisiti l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

All'Assemblea partecipano anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima o seconda convocazione con la presenza della totalità dei Soci Fondatori e Soci Aggregati, in terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei soli Soci Fondatori.

Per le materie riservate ai soli Soci Fondatori l'Assemblea è

validamente costituita con la presenza di tutti i Soci Fondatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Possono esercitare il diritto di voto solo i Soci Fondatori per le seguenti materie:

a) su proposta del Consiglio di Amministrazione ammissione di nuovi Soci;

b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) su proposta del Consiglio di Amministrazione ammissione di nuove Imprese/dirigenti, sulla base di accordi aziendali sottoscritti anche da un solo Socio Fondatore con terze parti e/o CCNL sottoscritti dai Soci Fondatori congiuntamente o singolarmente con altre Associazioni di rappresentanza, che prevedano l'obbligatorietà dei versamenti all'Associazione;

e) modifica dello Statuto;

f) scioglimento dell'Associazione;

g) nomina uno o più liquidatori del patrimonio associativo e criteri da seguire in sede di devoluzione del patrimonio medesimo, estinte tutte le passività;

h) trasferimento sede sociale al di fuori del Comune di Milano.

L'Assemblea dei Soci Fondatori e Soci Aggregati:

a) approva il conto preventivo e la relazione sull'attività programmata;

b) approva il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;

c) verifica gli obiettivi strategici e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi associativi;

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto al massimo di n. 20 (venti) componenti nominati dall'Assemblea, che stabilirà in sede di nomina il numero e dei quali in misura paritetica fino ad un massimo di 10 (dieci) su designazione di Confcommercio Imprese per l'Italia e fino ad un massimo di 10 (dieci) su designazione di Manageritalia.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione che devono essere indicati dai Soci Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

a) fissa gli obiettivi strategici e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi associativi;

b) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata ed il progetto di conto preventivo da sottoporre all'Assemblea;

c) approva il progetto di conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;

d) approva il regolamento relativo alla fruizione dei servizi

- formativi erogati dall'Associazione;
- e) può ammettere annualmente a fruire delle attività del Centro, dirigenti in pensione, dirigenti in mobilità e dirigenti ad essi assimilabili, stabilendone termini e modalità;
 - f) nomina i componenti il Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito al successivo art. 9;
 - g) esprime il proprio parere obbligatorio sulle proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dell'Assemblea;
 - h) adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i Consigli direttivi delle Associazioni;
 - i) nomina, su proposta congiunta del Presidente e Vice-Presidente, il Direttore e ne stabilisce i compiti;
 - j) nomina su proposta del Presidente i componenti il Comitato Tecnico Scientifico e definisce gli accordi di collaborazione di cui all'art. 4 del presente statuto con Associazioni, Enti, Istituti e Società italiani e stranieri aventi finalità analoghe;
 - k) assume tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione e alla funzionalità dei servizi da essa erogati;
 - l) definisce il luogo della sede sociale, sempre nel solo Comune di Milano;
 - m) istituisce sedi operative secondarie nel territorio nazionale;
 - n) verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione degli Affiliati, sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di cui all'art. 4 e sulla base del Regolamento;
 - o) valuta le richieste di ammissione di nuove Imprese/dirigenti, sulla base di accordi aziendali sottoscritti anche da un solo Socio Fondatore con terze parti e/o CCNL sottoscritti dai Soci Fondatori congiuntamente o singolarmente con altre Associazioni di rappresentanza, che prevedano l'obbligatorietà dei versamenti all'Associazione, e le sottopone alla delibera dell'Assemblea dei Soci;
 - p) valuta le richieste di ammissione di nuovi Soci e le sottopone alla delibera dell'Assemblea dei Soci;
 - q) sottoscrivere le convenzioni per la riscossione dei contributi di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi 8 (otto) giorni prima della riunione, ovvero, alternativamente, a mezzo telefax, posta elettronica certificata o ordinaria, e ogni altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto ricevimento da parte dei Consiglieri, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, al recapito da ciascuno di essi comunicato all'Associazione.

Le votazioni per delibere o altre decisioni di rilievo avven-

gono a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 30 (trenta) giorni (escluso agosto e dicembre). In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

Verificandosi tali requisiti l'adunanza del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 9 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è espresso dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente ed altri 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'Associazione. Sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo coordina l'attività dell'Associazione, assicura l'attuazione dei programmi operativi dell'Associazione adottando le deliberazioni ad essi inerenti.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'Associazione, le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo, il regolamento per la fruizione dei servizi erogati dall'Associazione;
- b) cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed elabora le proposte di conto preventivo e di conto consuntivo;
- c) esamina i provvedimenti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione e alla funzionalità dei servizi da essa erogati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) costituisce gruppi di studio e di lavoro su tematiche attinenti le finalità istituzionali dell'Associazione, con partecipazione di esperti da esso nominati;
- e) conferisce incarichi di collaborazione professionale occasionali e continuativi e ne determina il trattamento economico; può adottare, in caso d'urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale organo.

Il Comitato Esecutivo può delegare in parte i suoi poteri al Presidente e/o al Presidente e al Vice-Presidente congiunta-

mente tra loro determinando i limiti e la durata delle deleghe.

Il Comitato è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi 8 (otto) giorni prima della riunione, ovvero, alternativamente, a mezzo telefax, posta elettronica certificata o ordinaria, e ogni altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuto ricevimento da parte dei Consiglieri, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, al recapito da ciascuno di essi comunicato all'Associazione.

Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

Verificandosi tali requisiti l'adunanza del Comitato si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le votazioni si svolgono secondo quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione all'art. 8.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, presiede l'Assemblea.

Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Comitato Esecutivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito secondo quanto previsto dall'art. 8.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, anch'egli eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, di concerto con il Vice-Presidente, determina il trattamento economico del Direttore.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al controllo della gestione economico e finanziaria dell'Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea secondo il seguente criterio:

a) 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente scelti da Confcommercio Imprese per l'Italia;

b) 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) supplente scelti da Manageritalia;

c) il terzo membro effettivo è scelto su proposta congiunta di Confcommercio Imprese per l'Italia e di Manageritalia e dovrà essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e avrà funzioni di Presidente del Collegio.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio dei Revisori dei Conti vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro mem-

bro scelto secondo i criteri sopraindicati.

Il Componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi associativi.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

I revisori dei Conti assistono alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal fondo comune indivisibile di cui all'art. 37 del Codice civile costituito da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinovevirgolaquattordici) con apporto di uguale entità eseguito, da una parte, a cura di Confcommercio Imprese per l'Italia e, dall'altra, a cura di Manageritalia;

b) dagli altri apporti provenienti dai Soci;

c) i contributi periodici versati all'Associazione in ottemperanza dei vigenti contratti collettivi di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi, dell'Autotrasporto merci e Spedizioni, della Logistica e Magazzini generali, delle Agenzie Marittime, delle Aziende Alberghiere, delle Catene Alberghiere, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati tra le associazioni dei datori di lavoro e Manageritalia, eventualmente anche in sede di riscossione delle quote associative o dei contributi richiesti ai dirigenti e alle imprese loro associati;

d) da interessi attivi e rendite patrimoniali;

e) da contributi, obbligazioni, lasciti e ogni altro provento o entrata pervenuta all'Associazione in conformità alle proprie finalità istituzionali, rimanendo comunque escluse iniziative di carattere imprenditoriale o, più in generale, commerciale.

Il "servizio cassa" dell'Associazione viene svolto da un Istituto bancario di interesse nazionale.

Non fanno parte del Patrimonio i contributi di adesione contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro incassati dall'Associazione e di competenza dei soggetti per i quali l'Associazione ha sottoscritto le convenzioni per la loro riscossione. Tali contributi costituiscono partite di giro con propria evidenza contabile.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre; il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione sull'attività svolta e la situazione patrimoniale dell'ente al termine dell'esercizio, oltre alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione saranno reinvestiti in favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto. È tassativamente esclusa la distribuzione ai Soci, anche in forma indiretta, degli avanzi di gestione, nonché di ogni altro fondo, riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.

ART. 14 - MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea può modificare il presente Statuto depositando il nuovo Statuto presso un notaio.

L'Assemblea potrà deliberare:

- a) lo scioglimento dell'Associazione.
- b) la nomina di uno o più liquidatori del patrimonio associativo e stabilendo i criteri da seguire in sede di devoluzione del patrimonio medesimo, estinte tutte le passività.

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione, ente o trust avente finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 15 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'ASSOCIAZIONE

Anche al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo presso la sede legale dell'Associazione, devono essere disponibili per i Soci e per ogni altro soggetto chiamato a comporre gli organi dell'Associazione, i seguenti documenti:

- a. atto costitutivo, statuto e successive modifiche;
- b. libro dei Soci;
- c. delibere dell'Assemblea dei Soci;
- d. conti preventivi e rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario; relativi almeno agli ultimi dieci anni.

Sul sito internet dell'Associazione devono inoltre essere resi disponibili:

- statuto e successive modifiche;
- elenco dei Soci e dei CCNL rappresentati;
- regolamento di fruizione attività.

ART. 16 - NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni.

F.TO SIMONE PIZZOGLIO

F.TO EMANUELA MOTTA notaio - sigillo